



ch26.xxx

**Messaggio
concernente la legge federale sul sostegno alle vittime
dell'incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 e il de-
creto federale concernente la prima aggiunta A al preven-
tivo per il 2026**

del ...

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale sul sostegno alle vittime dell'incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 e il disegno di decreto federale concernente la prima aggiunta A al preventivo per il 2026.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Compendio

Nella notte del 1° gennaio 2026 in un bar di Crans-Montana (VS) è divampato un incendio costato la vita a 41 persone, la metà circa dei quali minorenni; 115 persone, perlopiù giovanissime, sono rimaste ferite, anche in modo grave. Gran parte delle vittime proviene dalla Svizzera, ma sono numerose anche quelle provenienti da Francia, Italia e altri Stati europei ed extraeuropei.

Le conseguenze materiali e immateriali per le vittime e i loro congiunti sono pesanti: oltre ad aver perso una persona cara, in molti si trovano ad affrontare problemi di salute a lungo termine, sofferenze psichiche e una considerevole incertezza sul piano finanziario. Ecco perché il 14 gennaio 2026 il Consiglio federale ha assicurato il proprio sostegno alle vittime e ai loro congiunti.

Alla luce delle pesanti ripercussioni del rogo e a garanzia di un intervento rapido ed efficace a sostegno delle vittime e dei loro congiunti, il presente messaggio propone al Parlamento tre linee di azione:

- *un contributo di solidarietà della Confederazione pari a 50 000 franchi per ogni persona deceduta od ospedalizzata in seguito al rogo;*
- *l'istituzione di una tavola rotonda – in particolare al fine di discutere possibili transazioni – nonché un contributo sussidiario della Confederazione pari a massimo 20 milioni di franchi a titolo di partecipazione a eventuali transazioni;*
- *lo stanziamento secondo l'articolo 32 capoverso 1 della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) di un'indennità pari a 5,5 milioni di franchi nel 2026 e a 3 milioni di franchi nel 2027 per i Cantoni che hanno sostenuto spese particolarmente elevate a titolo di aiuto alle vittime in seguito al rogo di Crans-Montana del 1° gennaio 2026.*

Messaggio

1 Situazione iniziale

Nella notte del 1° gennaio 2026 in un bar di Crans-Montana (VS) è divampato un incendio costato la vita a 41 persone, la metà circa dei quali minorenni; 115 persone, perlopiù giovanissime, sono rimaste ferite, molte in modo grave. Gran parte delle vittime proviene dalla Svizzera, ma sono numerose anche quelle provenienti da Francia, Italia e altri Stati europei ed extraeuropei.

Il rogo ha gravi conseguenze materiali e immateriali per le vittime e i loro congiunti: oltre ad aver perso una persona cara, in molti si trovano ad affrontare problemi di salute a lungo termine, sofferenze psichiche e una considerevole incertezza sul piano finanziario. Alla luce di tale situazione appare evidente la necessità di proporre un sostegno rapido, coordinato e non burocratico. Ecco perché il 14 gennaio 2026 il Consiglio federale ha assicurato il proprio sostegno alle vittime e ai loro congiunti.

Lo stesso giorno il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di identificare, entro fine febbraio, eventuali lacune nell'attuale ventaglio di aiuti per le vittime di Crans-Montana e i loro congiunti, vagliando le modalità con cui la Confederazione può fornire sostegno. Il DFGP è inoltre stato incaricato di proporre una soluzione in vista di un'eventuale indennità per i Cantoni che hanno sostenuto spese particolarmente elevate a titolo di aiuto alle vittime.

Gli accertamenti effettuati fino a questo momento mostrano che le limitazioni constatate nelle prestazioni previste non sono affatto riconducibili a carenze esecutive o a lacune normative non intenzionali, ma poggiano sui limiti prestazionali e i regimi di competenza delle assicurazioni sociali e dell'aiuto alle vittime, come previsti dalla legge. Tale assetto vale a prescindere che si tratti di un caso individuale o di un grande sinistro. Tuttavia, i limiti del sistema emergono in tutta chiarezza nei grandi sinistri con molti danneggiati, in particolare a causa dello scarso sostrato di responsabilità o della copertura assicurativa limitata, decisivi nei casi di grande sinistro (cfr. rapporto del 25 febbraio 2026 sulle prestazioni in seguito al rogo di Crans-Montana del 1° gennaio 2026¹).

2 Soluzione scelta

2.1 Contributo di solidarietà fondato su una legge federale urgente

Il rogo di Crans-Montana ha pesantissime conseguenze per le vittime e i loro congiunti: oltre ad aver perso una persona cara o aver subito gravi danni alla salute, molti rischiano di trovarsi in serie difficoltà finanziarie, ad esempio a causa di costi di se-

¹ Il rapporto, redatto dall'Ufficio federale di giustizia, sulle prestazioni in seguito al rogo di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 è reperibile all'indirizzo www.bj.admin.ch > Società > Aiuto alle vittime > Rogo di Crans-Montana.

poltura, perdite di guadagno, obblighi di assistenza supplementari o spese di assistenza psicologica. Gli strumenti esistenti nel diritto delle assicurazioni sociali o dell'aiuto alle vittime possono compensare solo parte di questi oneri, e spesso solo in un secondo momento.

I danneggiati possono rivalersi sui responsabili per farsi pagare i danni scoperti. In linea di massima la responsabilità civile non conosce limiti prestazionali previsti per legge, ma all'atto pratico le prestazioni sono limitate in funzione delle possibilità economiche dei responsabili civili e della copertura di un'eventuale assicurazione RC; i danni scoperti possono pertanto rimanere a carico dei danneggiati. Il rischio di una copertura insufficiente appare particolarmente acuto alla luce dell'enorme entità dei danni nel presente contesto – segnatamente considerati il gran numero di vittime, la complessità delle cure per ustioni e il pregiudizio a lungo termine per l'avvenire economico delle persone coinvolte.

La nuova legge intende permettere alla Confederazione di reagire alla situazione straordinaria versando alle vittime un contributo in segno di solidarietà della società e di cordoglio dello Stato. Pensato per sostenere le vittime e i congiunti in modo rapido e semplice sul piano amministrativo, aiutarli a superare difficoltà finanziarie nell'immediato e sgravarli nel breve periodo, in termini giuridici il contributo di solidarietà non serve a coprire i danni non assicurati o scoperti e non subentra né alle pretese di responsabilità civile né alle prestazioni delle assicurazioni sociali o dell'aiuto alle vittime. È però ipotizzabile che il versamento del contributo di solidarietà possa venir considerato in sede transattiva.

Il 14 gennaio 2026 il Consiglio di Stato vallesano ha deciso di stanziare un contributo di aiuto immediato pari a 10 000 franchi per ogni vittima ospedalizzata e ogni famiglia di una persona deceduta. I beneficiari del contributo di solidarietà della Confederazione corrispondono a quelli dell'aiuto immediato vallesano. Il Cantone ha già accertato o sta accertando gli aventi diritto, per cui dispone dei dati necessari al versamento del contributo. Si prevede quindi di destinare il contributo di solidarietà della Confederazione agli stessi beneficiari del contributo vallesano di aiuto immediato, così da assicurare un versamento rapido e non burocratico dei contributi federali alle singole vittime o ai loro congiunti.

Il Consiglio federale propone al Parlamento di versare alle vittime del rogo di Crans-Montana del 1° gennaio 2026, o ai loro congiunti, un contributo di solidarietà pari a 50 000 franchi per ogni persona deceduta oppure ospedalizzata in seguito al rogo. Per i motivi esposti in precedenza, l'importo globale del contributo di solidarietà andrà al Cantone del Vallese, che provvederà a versare i 50 000 franchi alle vittime o i loro congiunti. In linea di principio, previo esame dei singoli casi, il contributo è versato alla vittima, al coniuge della persona deceduta o ai genitori, per un totale di 156 persone/famiglie secondo le informazioni disponibili al momento.

Per finanziare il contributo di solidarietà della Confederazione a favore delle vittime del rogo di Crans-Montana del 1° gennaio 2026, il Consiglio federale propone di mettere a preventivo per il 2026 un credito aggiuntivo di 7,8 milioni di franchi.

2.2 Istituzione di una tavola rotonda

Dal rapporto del 25 febbraio 2026 sulle prestazioni in seguito al rogo di Crans-Montana del 1° gennaio 2026, stilato dall'Ufficio federale di giustizia, risulta che gli strumenti esistenti nel diritto delle assicurazioni sociali o dell'aiuto alle vittime sono fondamentalmente efficienti e offrono al singolo un sostegno efficace in circostanze ben definite. L'analisi ha tuttavia rivelato che la legge non prevede l'indennizzo integrale degli interessati. Inoltre l'esercizio dei diritti presuppone – in misura più o meno marcata – accertamenti e procedimenti individuali, e l'efficacia non è immediata. Tutto questo per i diretti interessati si traduce in elevata complessità, incertezza sulle competenze e sul ventaglio di prestazioni, nonché considerevoli lungaggini. Dal punto di vista delle vittime si aggiunge che numerosi oneri – in particolare i costi indiretti, le spese dei congiunti, le perdite di guadagno e i costi nei casi con implicazioni internazionali – rimangono scoperti, del tutto o in parte, dal sistema. I costi non coperti dalle assicurazioni sociali né dall'aiuto alle vittime possono eventualmente essere indennizzati a titolo di responsabilità civile. Tuttavia l'effettivo esercizio dei corrispondenti diritti – sia nei confronti dei responsabili e delle loro assicurazioni RC sia dello Stato – spesso comporta lunghi procedimenti, notevoli rischi finanziari e un elevato onere della prova, il che di fatto lo rende di difficile accesso per molte persone. Non è pertanto garantita la liquidazione rapida, coordinata ed equa di tutti i danni per tutti i danneggiati.

Fatto sta che parte dei danni può rimanere a carico dei danneggiati se il sostrato di responsabilità degli autori del danno non è sufficiente o se la copertura dell'assicurazione RC è esaurita, rendendo di fatto impossibile soddisfare le legittime pretese, in parte o per intero. In linea di massima il problema sussiste anche nei casi individuali, ma è particolarmente acuto nei grandi sinistri con molti danneggiati – come nel presente caso – poiché il sostrato di responsabilità e la copertura assicurativa sono limitati.

Alla luce di tale situazione la Confederazione istituisce una tavola rotonda, ossia un processo strutturato che funge da piattaforma di coordinamento, dialogo e transazione. La tavola rotonda non è dotata di competenze decisionali o risarcitorie; possono prendervi parte tutte le parti coinvolte. La partecipazione è facoltativa, non implica alcun riconoscimento di responsabilità e non ha effetto pregiudizievole sulle procedure preliminari penali o le azioni civili, penali o amministrative in merito al rogo.

La tavola rotonda è un'occasione di scambio, segnatamente per i rappresentanti delle vittime e dei loro congiunti, le autorità competenti della Confederazione, del Cantone e del Comune, nonché gli assicuratori implicati (responsabilità civile, cose, infortunio e malattia). Intende agevolare il dialogo, instaurare fiducia e creare le premesse per soluzioni coerenti, operando senza preclusioni. La gestione coordinata delle richieste ed esigenze delle vittime e dei loro congiunti riduce lo stress causato dalla molteplicità di contatti paralleli da intrattenere con autorità, assicurazioni e altri servizi. La tavola rotonda consente di affrontare insieme questioni inerenti alla copertura assicurativa, alla responsabilità civile ed eventualmente anche alla responsabilità statale, e di discutere possibili soluzioni senza pregiudizio a procedimenti pendenti o futuri.

La tavola rotonda è uno strumento consolidato, che in situazioni analoghe ha dato buoni risultati contribuendo a soluzioni sostenibili evitando lunghi contenziosi in giu-

dizio. Dopo l'attentato di Luxor, ad esempio, il dialogo mediato dalla Confederazione tra le vittime, i Cantoni e gli assicuratori è sfociato nell'istituzione di un fondo di solidarietà alimentato dalle agenzie di viaggio e i loro assicuratori. Anche per le vittime dell'amianto, una tavola rotonda indetta dalla Confederazione per riunire rappresentanti delle vittime, associazioni di categoria e aziende ha portato all'istituzione di un fondo di risarcimento.

La legge incoraggia in particolar modo gli accordi stragiudiziali, al fine di evitare per quanto possibile procedimenti giudiziari lunghi e gravosi per tutte le parti coinvolte, sgravando al contempo la giustizia, anche e soprattutto con riguardo per chi risiede all'estero. In quanto piattaforma di scambio e coordinamento senza alcun obbligo di partecipazione, la tavola rotonda non può garantire risultati vincolanti. Il buon esito dipende dalla volontà delle persone fisiche e giuridiche che vi siedono.

La legge prevede la possibilità che la Confederazione cofinanzi eventuali transazioni. Allo scopo il Consiglio federale è autorizzato a contribuire alle transazioni versando un massimo di 20 milioni di franchi. Lo scopo è di fornire appoggio finanziario alle transazioni in linea con le legittime richieste delle vittime e dei loro congiunti. In genere un contributo finanziario della Confederazione è opportuno solo se non è altrimenti possibile giungere a una transazione solida (principio della sussidiarietà). Il contributo della Confederazione, proporzionato a quelli apportati dalle persone (fisiche e giuridiche) potenzialmente chiamate a versare prestazioni, è concepito per incentivare le parti coinvolte a concludere una transazione, ma deve rimanere accessorio alle prestazioni di altri attori. Va inoltre garantita la parità di trattamento, con un contributo federale nel complesso equo e corretto per i danneggiati. L'intento esplicito non è di svincolare ad esempio gli assicuratori dai loro impegni giuridici, ma piuttosto di spianare la strada a un compromesso che consenta di risarcire le vittime, a titolo volontario, andando oltre la copertura minima e attingendo, se del caso, anche a un contributo della Confederazione. Poiché la tavola rotonda opera per definizione senza preclusioni, non è possibile e nemmeno ragionevole fissare paletti astratti per eventuali transazioni. Sorgeranno interrogativi di vario tipo, segnatamente in funzione del numero di parti favorevoli a una soluzione transattiva, del momento in cui la transazione sarà conclusa, dell'entità delle pretese non fatte valere o del metro applicato per valutare la gravità del danno.

Il Consiglio federale nomina il presidente della tavola rotonda, finanziata – come anche la sua segreteria – dalla Confederazione.

A tal fine il Consiglio federale propone un credito aggiuntivo di 1,25 milioni di franchi nel preventivo 2026, e un aumento del preventivo globale dell'UFG di ulteriori 1,25 milioni di franchi nel preventivo 2027. A seconda dell'andamento del dialogo in seno alla tavola rotonda e delle eventuali negoziazioni transattive, nel 2028 e nel 2029 occorreranno ulteriori fondi, probabilmente per un ammontare analogo. Il DFGP ne farà richiesta nel quadro dei preventivi ordinari.

Il Consiglio federale chiede al Parlamento un credito d'impegno di 20 milioni di franchi per il contributo sussidiario della Confederazione alle transazioni per l'incendio di Crans-Montana del 1° gennaio 2026. Possono essere assunti impegni fino alla fine del 2029. Attualmente il DFGP parte dall'idea che la tavola rotonda sarà operativa per circa quattro anni. Il contributo della Confederazione a future transazioni stragiudi-

ziali sarà quindi erogato di fatto in base all'andamento delle negoziazioni, al più tardi alla fine del 2029.

2.3 **Indennità ai Cantoni secondo la legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati**

Le vittime del rogo di Crans-Montana e i loro congiunti hanno in linea di massima diritto alle prestazioni previste dalla legge federale del 23 marzo 2007² concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), comprendenti in particolare la consulenza nei consultori per le vittime, come pure l'aiuto immediato e un'assistenza a più lungo termine di carattere medico, psicologico, sociale, materiale o giuridico. A determinate condizioni hanno anche diritto all'indennizzo e alla riparazione morale. La competenza in merito spetta al Cantone del Vallese (art. 26 cpv. 1 LAV). Le prestazioni dell'aiuto alle vittime sono sussidiarie a quelle di terzi, in particolare quelle degli assicuratori sociali o privati. L'esecuzione della LAV compete in prima istanza ai Cantoni.

In base all'articolo 32 capoverso 1 LAV, la Confederazione può accordare indennità finanziare ai Cantoni colpiti da eventi straordinari cagionanti spese particolarmente elevate. Finora tale articolo è stato applicato una sola volta, in seguito all'attentato di Luxor del 1997, quando la Confederazione coprì un terzo dei costi residui. Lo stanziamento di tali contributi è deciso dall'Assemblea federale.

Con lettera del 22 gennaio 2026 il Consiglio di Stato vallesano ha indicato di necessitare del sostegno della Confederazione, facendone formale richiesta. In primo luogo, il Cantone chiede l'attivazione dell'articolo 32 capoverso 1 LAV. I Cantoni Ticino e Vaud hanno avanzato la stessa richiesta con lettere rispettivamente del 28 gennaio 2026 e del 3 febbraio 2026. Il rogo di Crans-Montana è qualificabile come evento straordinario ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 LAV.

Partecipando ai costi aggiuntivi derivanti dal rogo di Crans-Montana del 1° gennaio 2026, la Confederazione sgrava i Cantoni particolarmente colpiti e dimostra in modo tangibile il suo sostegno nei loro confronti. L'indennità della Confederazione secondo l'articolo 32 capoverso 1 LAV intende mitigare i costi aggiuntivi che i Cantoni devono sostenere, a tenore della legge, per l'aiuto immediato e a più lungo termine, come pure per l'aumento degli effettivi presso i consultori LAV e le autorità d'indennizzo. Il Consiglio federale propone che la Confederazione contribuisca a tali costi aggiuntivi coprendo al massimo la metà dei costi effettivamente sostenuti. Un contributo più consistente rispetto a quello versato per le vittime di Luxor – quando la Confederazione si fece carico di un terzo dei costi residui – si giustifica perché nel presente caso i danneggiati sono tanti, il trattamento dei numerosi feriti è particolarmente oneroso vista la tipologie delle ferite e l'assistenza all'estero per le vittime e i loro congiunti è particolarmente impegnativa per i consultori LAV. Alla luce delle informazioni a disposizione non appare tuttavia opportuno che la Confederazione contribuisca alle future spese cantonali per prestazioni indennitarie o riparatorie, come da articolo 32 capoverso 1 LAV, dal momento che si tratta di costi fondamentalmente prevedibili e quindi pianificabili per il Cantone interessato, il Vallese. Senza contare che al mo-

mento non è dato conoscere l'entità di eventuali prestazioni cantonali supplementari secondo la LAV da versare una volta terminati i procedimenti penali, segnatamente in seguito a transazioni stragiudiziali. Contribuendo a una soluzione transattiva nella misura di massimo 20 milioni di franchi, la Confederazione potrebbe anche riuscire a evitare prestazioni indennitarie o riparatorie sussidiarie secondo la LAV o comunque a ridurne gli importi. Per il momento la questione resta quindi aperta e andrà riesaminata più in là.

Le indennità della Confederazione sono versate ex post in base ai conteggi delle spese sostenute per l'aiuto immediato e a più lungo termine, nonché per il personale supplementare dei consultori LAV e le autorità d'indennizzo. Come per altri sussidi in virtù della LAV, s'intende affidare all'Ufficio federale di giustizia il compito di stabilire con decisione amministrativa l'ammontare specifico delle singole indennità.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio federale propone all'Assemblea federale di approvare un credito aggiuntivo di 5,5 milioni di franchi per le indennità secondo l'articolo 32 capoverso 1 LAV a favore dei Cantoni che hanno dovuto sostenere spese particolarmente elevate in seguito al rogo di Crans-Montana del 1° gennaio 2026. Per il 2027 metterà a preventivo 3 milioni di franchi a tale scopo.

3 Alternative esaminate

Le seguenti alternative sono state esaminate e respinte.

- *Istituzione di un fondo della Confederazione per i casi di rigore:* impegnativo in termini giuridici e organizzativi, un tale fondo potrebbe essere operativo solo a medio o lungo termine, inficiando l'intento di un aiuto rapido e non burocratico a favore di tutte le vittime.
- *Contributo alla fondazione del Cantone del Vallese:* la fondazione è ancora in fase di progettazione, non esplica effetti tempestivi e persegue uno scopo esclusivamente umanitario, per cui difetta proprio nell'intento fondamentale per la Confederazione, ossia permettere o facilitare accordi e transazioni stragiudiziali. Al momento sussistono inoltre notevoli incertezze in merito al ruolo, al margine operativo e ai limiti di una tale fondazione.
- *Istituzione di una fondazione comune:* poiché la fondazione cantonale è già cosa decisa, non pare opportuno che la Confederazione, il Cantone del Vallese e il Comune di Crans-Montana istituiscano una fondazione comune.

4 Consultazione

Non è stata svolta alcuna consultazione. L'articolo 3a capoverso 1 lettera c della legge federale del 18 marzo 2005³ sulla procedura di consultazione consente di rinunciare alla consultazione per i progetti di legge urgenti secondo l'articolo 165 Cost.⁴

³ RS 172.061
⁴ RS 101

Nello specifico s'intende fornire alle vittime del rogo di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 un sostegno tempestivo sotto forma di contributo di solidarietà. Per questo motivo il Consiglio federale propone una legge federale urgente.

5 **Commento ai singoli articoli**

Ingresso

Il disegno di legge si fonda sull'articolo 124 Cost., secondo cui la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché le vittime di reati ricevano un'equa indennità.

Le prestazioni previste nel disegno si basano inoltre sulla competenza tacita della Confederazione di accordare una tantum contributi a sostegno delle vittime di eventi straordinari o in situazioni di emergenza (*officium nobile*; v. n. 9.1). Per le competenze federali derivanti dall'esistenza e la natura stessa della Confederazione e per le quali la Costituzione federale non contempla l'attribuzione esplicita di una competenza legislativa, come da prassi nell'ingresso è menzionato l'articolo 173 capoverso 2 Cost.

Sezione 1: Contributo di solidarietà

Art. 1 Principio

Capoverso 1: la Confederazione accorda alle vittime del rogo di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 un contributo di solidarietà *a tantum*. Si tratta di una prestazione straordinaria e volontaria della Confederazione per tenere conto della singolarità e della portata di quanto accaduto. Non dà diritto a ulteriori prestazioni e non intende indennizzare integralmente le vittime.

Il contributo di solidarietà mira a sostenere le vittime del rogo e i loro congiunti in modo quanto più rapido e snello. Pensato in particolare per mitigare le spese impellenti, è un segno tangibile del cordoglio dello Stato. Giuridicamente non costituisce un risarcimento per danni non assicurati o non coperti. Non incide nemmeno sulle pretese di responsabilità civile né sulle prestazioni delle assicurazioni sociali, delle assicurazioni private o dell'aiuto alle vittime. Tuttavia, non è escluso che il versamento di un contributo di solidarietà possa essere considerato in un'eventuale futura transazione.

Capoverso 2: stabilisce chi ha diritto al contributo e fissa l'importo. Hanno diritto al contributo di solidarietà della Confederazione gli stessi beneficiari del contributo vallesano di aiuto immediato di 10 000 franchi, vale a dire da un lato la famiglia di ogni persona deceduta e dall'altro ogni persona ospedalizzata in seguito al rogo. Fanno parte della famiglia il coniuge e i genitori della vittima deceduta. Se una persona ospedalizzata muore dopo aver già ricevuto il contributo di solidarietà, la somma confluisce nella sua massa ereditaria; in questo caso i congiunti non hanno diritto a un secondo contributo di solidarietà. Il contributo forfettario di 50 000 franchi, uguale per tutti gli aventi diritto, consente di fornire loro sostegno in modo semplice e rapido. Si è infatti deciso di rinunciare a determinare l'importo in funzione del danno individuale, così da accelerare i tempi senza dover procedere ad accertamenti onerosi.

Capoverso 3: la spesa unica va approvata dal Parlamento mediante decreto federale semplice.

Art. 2 Versamento

Capoverso 1: la Confederazione versa al Cantone del Vallese l'importo totale del contributo di solidarietà; si limita a finanziarlo rinunciando scientemente a versarlo ai singoli aventi diritto.

Capoverso 2: il Cantone del Vallese determina gli aventi diritto e versa a ciascuno di loro l'importo forfettario di 50 000 franchi. Il Consiglio federale ritiene importante che i beneficiari del contributo di solidarietà secondo l'articolo 1 capoverso 2 corrispondano a quelli del contributo di aiuto immediato di 10 000 franchi che il Governo vallesano ha deciso di stanziare il 14 gennaio 2026. Il Cantone ha già provveduto o sta provvedendo agli accertamenti necessari e dispone o disporrà pertanto dei dati necessari per il versamento. Si tratta di una procedura rapida e snella.

Alla stregua di quanto fatto per Blatten (cfr. art. 1 cpv. 1 e 2 e art. 2 della legge del 20 giugno 2025⁵ sull'aiuto immediato a Blatten), il Consiglio federale rinuncia a specificare nel dettaglio gli aventi diritto, così da garantire in particolare che il contributo di solidarietà venga versato in modo rapido e non burocratico.

Art. 3 Rendiconto

Il Cantone del Vallese rende conto ogni due mesi alla Confederazione dell'impiego dei fondi. I rendiconti, intesi a garantire trasparenza e tracciabilità del contributo di solidarietà, comprendono in particolare informazioni sullo stato dei singoli versamenti. Il Cantone del Vallese riferisce al DFGP fino al completo versamento di tutti i contributi.

Sezione 2: Tavola rotonda

Art. 4 Principio

Capoverso 1: impone alla Confederazione d'istituire una tavola rotonda per favorire il dialogo sul coordinamento delle diverse prestazioni a favore delle vittime e sulle esigenze delle persone coinvolte nel rogo.

Capoverso 2: la tavola rotonda offre inoltre un contesto per condurre discussioni transattive ed elaborare transazioni stragiudiziali, sempre che i partecipanti siano d'accordo.

Art. 5 Partecipazione

Capoverso 1: possono partecipare alla tavola rotonda segnatamente le vittime, i loro congiunti o i loro rappresentanti, gli assicuratori interessati, altre persone eventualmente chiamate a versare prestazioni, come le assicurazioni sociali, nonché le autorità coinvolte, in particolare a livello federale e cantonale. La tavola rotonda mira a coor-

⁵ RS 612.2

dinare e raggruppare le prestazioni pecuniarie e non pecuniarie attuali e future, evitando gli svantaggi inerenti ai procedimenti paralleli, spesso lunghi e complessi, oltre che una frammentazione delle misure di sostegno. Possono prendervi parte tutti i diretti interessati.

Capoverso 2: la partecipazione alla tavola rotonda è facoltativa; non comporta alcun obbligo giuridico, in particolare non implica alcun riconoscimento di responsabilità. Inoltre, non ha effetto pregiudizievole sulla procedura preliminare, ossia sulla procedura investigativa della polizia e sull'istruzione del pubblico ministero, né sui procedimenti civili, penali o amministrativi in corso o futuri.

Art. 6 Contributo sussidiario della Confederazione a eventuali transazioni

Capoverso 1: autorizza il Consiglio federale a contribuire con un importo massimo di 20 milioni di franchi alle transazioni concordate nella tavola rotonda. Sono anche ipotizzabili transazioni parziali o scaglionate nel tempo per pretese di singole categorie di vittime. Il Consiglio federale dispone di un duplice potere discrezionale: decide sia se appoggiare una transazione sia con quanto contribuirvi. In altre parole, il contributo sussidiario non è un diritto esigibile. La Confederazione può partecipare finanziariamente solo alle transazioni concordate nella tavola rotonda. Va precisato che non si tratta di svincolare i responsabili dai loro obblighi legali.

Capoverso 2: il contributo sussidiario della Confederazione è limitato nel tempo; va versato prima che la legge federale urgente cessi di essere in vigore, quindi entro la fine del 2029.

Art. 7 Presidenza e costi

Capoverso 1: il Consiglio federale nomina il presidente della tavola rotonda; può trattarsi di una persona interna o esterna all'Amministrazione federale.

Capoverso 2: la Confederazione si fa carico dei costi amministrativi della tavola rotonda, tra cui i costi di una segreteria.

Sezione 3: Entrata in vigore e durata di validità

Art. 8

Capoverso 1: secondo l'articolo 165 Cost. possono essere dichiarate urgenti le leggi federali la cui entrata in vigore non possa essere ritardata. Sempre secondo tale disposizione la validità delle leggi federali dichiarate urgenti deve essere limitata nel tempo. Per le vittime del rogo di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 e i loro congiunti è estremamente importante che il sostegno accordato arrivi in tempi brevi. Per questo motivo il capoverso 1 prevede che la legge sia dichiarata urgente. Poiché rimane in vigore per più di un anno, la legge sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

Capoverso 2: la Costituzione non definisce la durata delle leggi federali dichiarate urgenti. Considerato che la nuova legge prevede l'istituzione di una tavola rotonda per discutere in particolare eventuali soluzioni transattive e che potrebbe volerci molto

tempo prima di giungere a un accordo, il capoverso 2 stabilisce il periodo di validità dal 21 marzo 2026 al 31 dicembre 2029.

È prevista la pubblicazione urgente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 della legge del 18 giugno 2004⁶ sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb).

6 Contenuto del decreto federale

6.1 Contributo di solidarietà

Sulla base del messaggio e del disegno di legge federale urgente limitata nel tempo, il Consiglio federale propone di stanziare 7,8 milioni di franchi per il contributo di solidarietà una tantum a favore delle vittime del rogo di Crans-Montana del 1° gennaio 2026. Per il finanziamento chiede una prima aggiunta A al preventivo 2026.

6.2 Tavola rotonda

Sulla base del messaggio e del disegno di legge federale urgente limitata nel tempo, il Consiglio federale propone un credito aggiuntivo di 1,25 milioni di franchi nel preventivo 2026 (prima aggiunta A). Per il 2027 saranno preventivati ulteriori 1,25 milioni di franchi.

Il Consiglio federale chiede inoltre un credito d'impegno di 20 milioni di franchi per il contributo sussidiario della Confederazione alle transazioni per il rogo di Crans-Montana del 1° gennaio 2026. Possono essere assunti impegni fino al più tardi alla fine del 2029. Attualmente il DFGP prevede che la tavola rotonda durerà circa quattro anni. Il contributo federale a eventuali future transazioni stragiudiziali andrà versato entro la fine del 2029, a seconda di come evolvono le trattative.

6.3 Indennità ai Cantoni secondo la LAV

In applicazione dell'articolo 32 capoverso 1 LAV, il Consiglio federale propone di indennizzare i Cantoni che sono incorsi in spese particolarmente elevate a seguito del rogo di Crans-Montana del 1° gennaio 2026, versando un importo massimo pari alla metà dei costi aggiuntivi effettivamente sostenuti per l'aiuto immediato, l'aiuto a più lungo termine e il personale supplementare dei consultori LAV e delle autorità di indennizzo.

Al momento non è possibile quantificare con precisione tali costi. Sulla base delle prime stime dei Cantoni interessati, il DFGP prevede le seguenti spese aggiuntive per l'aiuto immediato, l'aiuto a più lungo termine e il personale supplementare dei consultori LAV e delle autorità di indennizzo: circa 11 milioni di franchi nel 2026 e circa 6 milioni di franchi nel 2027, per un totale di circa 17 milioni di franchi sull'arco di due anni.

⁶ RS 170.512

Per indennizzare i Cantoni direttamente interessati, il Consiglio federale propone un credito aggiuntivo di 5,5 milioni di franchi nel preventivo 2026 (prima aggiunta A). Per il 2027 saranno preventivati ulteriori 3 milioni di franchi.

7 Ripercussioni

7.1 Ripercussioni per la Confederazione

Conformemente al decreto federale proposto nel presente messaggio, la Confederazione verserà un contributo di solidarietà una tantum alle vittime del rogo di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 per un totale di 7,8 milioni di franchi.

I costi per organizzare e presiedere la tavola rotonda a carico della Confederazione ammonteranno a 1,25 milioni di franchi sia nel 2026 che nel 2027.

Il contributo sussidiario della Confederazione a transazioni stragiudiziali in merito al rogo di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 è di 20 milioni di franchi una tantum, da versare fino alla fine 2029.

Inoltre, in base all'articolo 32 capoverso 1 LAV, la Confederazione intende versare ai Cantoni direttamente interessati un'indennità di 5,5 milioni di franchi nel 2026 e di 3 milioni di franchi nel 2027. Il DFGP esaminerà a propria discrezione le domande di aiuto finanziario, fermo restando che l'indennità non potrà in ogni caso superare i crediti approvati dal Parlamento.

7.2 Ripercussioni per i Cantoni

I Cantoni beneficiano di uno sgravio finanziario grazie all'indennità versata dalla Confederazione per spese particolarmente elevate in materia di aiuto alle vittime secondo l'articolo 32 LAV.

8 Rapporto con il programma di legislatura

L'evento alla base del presente progetto non era prevedibile, ragion per cui il progetto non figura nel programma di legislatura.

9 Aspetti giuridici

9.1 Costituzionalità

Il presente progetto si fonda sull'articolo 124 Cost. (aiuto alle vittime di reati), secondo cui la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché chi sia stato leso nella sua integrità fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato riceva aiuto, nonché un'equa indennità qualora gliene siano derivate difficoltà economiche. Tale base costituzionale si applica in particolare all'indennità da versare ai Cantoni che hanno so-

stenuto spese particolarmente elevate in materia di aiuto alle vittime secondo l'articolo 32 LAV.

Le altre prestazioni della Confederazione a favore delle vittime del rogo e dei loro congiunti (contributo di solidarietà e contributo sussidiario della Confederazione a eventuali transazioni) si fondano inoltre sulla competenza della Confederazione di concedere aiuto in situazioni straordinarie. Si tratta di una competenza inerente della Confederazione, non contemplata nella Costituzione federale, bensì fondata sull'esistenza e la natura stessa della Confederazione. La prassi riconosce una simile competenza a titolo di *officium nobile*: la Confederazione può concedere, entro certi limiti, contributi una tantum in caso di eventi straordinari, quali incidenti o catastrofi naturali, o di situazioni di emergenza eccezionali⁷. Anche la riparazione secondo la legge federale del 30 settembre 2016⁸ sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 si è potuta basare su una competenza federale a titolo di *officium nobile*⁹. Il rogo di Crans-Montana è una tragedia di proporzioni straordinarie sia per la portata e l'imprevedibilità, sia per le immani difficoltà cui dovranno far fronte le vittime e la società. In questo contesto, alla Confederazione competono le prestazioni di aiuto previste nel disegno. Tali prestazioni non mirano a risarcire integralmente le vittime, poiché la competenza federale inerente sotto forma di *officium nobile* non risulterebbe sufficiente. Conformemente alla prassi attuale, quando un atto normativo si basa su una competenza federale inerente e manca un'esplicita attribuzione della competenza, nell'ingresso dell'atto è citato in via sostitutiva l'articolo 173 capoverso 2 Cost.

Le prestazioni straordinarie sotto forma di *officium nobile* sono conformi al principio dell'uguaglianza giuridica (art. 8 cpv. 1 Cost.): quanto accaduto a Crans-Montana il 1° gennaio 2026 giustifica infatti un trattamento speciale.

9.2 Forma dell'atto

Per sostenere le vittime del rogo di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 viene creata una nuova base legale sotto forma di legge federale limitata nel tempo. Data l'urgenza, è chiesto al Parlamento di dichiararla urgente conformemente all'articolo 165 Cost.

9.3 Subordinazione al freno alle spese

I crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

Alla luce di tale disposizione, i contributi della Confederazione previsti nella legge federale urgente vanno considerati separatamente. Sebbene alla loro base vi sia lo

⁷ Cfr. GAAC 1979, quaderno 43 n. 98, pagg. 457 e 460

⁸ RS 211.223.13

⁹ Cfr. FF 2016 73, in part. pag. 111

stesso evento, il contributo di solidarietà e il contributo sussidiario della Confederazione a eventuali transazioni perseguono infatti obiettivi diversi: il primo mira a sostenere in modo diretto, rapido e incondizionato le vittime e i loro congiunti; il secondo invece a incoraggiare una composizione amichevole e transazioni stragiudiziali. Funzionalmente indipendenti tra loro, i due contributi non formano un'unità materiale inscindibile e pertanto le spese che ne risultano non vanno contabilizzate insieme.

In quanto spese uniche non eccedenti, separatamente, i 20 milioni di franchi, i contributi federali a favore delle vittime del rogo di Crans-Montana del 1° gennaio 2026 non sono soggetti al freno alle spese.